

# CORONAVIRUS

SINTESI COMPLETA DI TUTTE LE DISPOSIZIONI

---

## 7. ALTRE NORME TRIBUTARIE

Aprile 2020



CEPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

# Indice


---

7.1 Dividendi distribuiti a società semplici

7.2 Credito di imposta per investimenti pubblicitari

## 7.1. Dividendi distribuiti a società semplici

---



# 7.1. Dividendi distribuiti a società semplici

---

In base all'articolo 32-quater, comma 1 del D.L. n. 124/2019, come modificato dall'articolo 28 D.L. 23/2020, dal 1° gennaio 2020, **gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione**, anche nei casi previsti dall'articolo 47, comma 7 del TUIR (quali recesso, esclusione, liquidazione), da società e da enti residenti e non, commerciali e non, **si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale (c.d. «approccio look-through»).**



La (eventuale) ritenuta a titolo d'imposta dovuta deve essere operata dalle società ed enti eroganti sulla base della comunicazione fornita dalla società semplice al momento della distribuzione.

Pertanto, tale comunicazione dovrebbe essere effettuata dalla società semplice percipiente ad ogni erogazione oppure, alla sola prima distribuzione, ma con l'impegno di comunicare all'emittente eventuali variazioni nella propria compagine societaria.

## 7.1. Dividendi distribuiti a società semplici



## 7.1. Dividendi distribuiti a società semplici

Natura del socio	Regime fiscale della quota di utile (non black list)
Società di capitali italiane	Imponibile il 5% dell'ammontare
Imprese individuali e società di persone commerciali residenti	Imponibili nella misura del 58,14% dell'ammontare
Persone fisiche residenti	Ritenuta a titolo d'imposta del 26%
Enti non commerciali residenti	Integrale imposizione
Persone fisiche non residenti	Ritenuta a titolo d'imposta del 26% (fatte salve le disposizioni convenzionali)
Società di capitali residenti UE e SEE	Ritenuta a titolo d'imposta dell'1,2% (fatta salva l'esenzione in caso di Direttiva madre e figlia)
Società di capitali extraUE	Ritenuta a titolo d'imposta del 26% (fatte salve le disposizioni convenzionali)

# 7.1. Dividendi distribuiti a società semplici

---

## Regime transitorio

L'articolo 28 del D.L. n. 23/2020, apportando modifiche all'articolo 32-quater del D.L. n. 124/2019, ha introdotto anche una disciplina transitoria in base alla quale gli **utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'IRES, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022, continuano ad essere soggetti alla disciplina previgente** a quella prevista dalla Legge n. 205/2017.



I dividendi (formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022) percepiti da una società semplice concorrono quindi a formare il reddito della società nelle seguenti misure:

- 40% per gli utili formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- 49,72% per gli utili formatisi dopo l'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- 58,14% per gli utili formatisi dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

## 7.2 Credito di imposta per investimenti pubblicitari

---

NORMATIVA



```
graph LR; A[NORMATIVA] --> B[Art. 98, DL 18/2020  
(che inserisce il nuovo comma 1-ter  
all'art. 57-bis DL 50/2017)]; C[AGEVOLAZIONE] --> D[Credito di imposta per  
investimenti in campagne  
pubblicitarie sulla stampa  
quotidiana e periodica anche on line  
e sulle emittenti televisive e  
radiofoniche locali, analogiche o  
digitali];
```

Art. 98, DL 18/2020  
(che inserisce il nuovo comma 1-ter  
all'art. 57-bis DL 50/2017)

AGEVOLAZIONE

**Credito di imposta per  
investimenti in campagne  
pubblicitarie** sulla stampa  
quotidiana e periodica anche on line  
e sulle emittenti televisive e  
radiofoniche locali, analogiche o  
digitali



## 7.2 Credito di imposta per investimenti pubblicitari

---

BENEFICIARI

```
graph LR; A[BENEFICIARI] --> B[Imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali]; C[MODALITA' DI UTILIZZO] --> D["In compensazione mediante F24, ai sensi dell'art. 17 DLgs 241/1997"];
```

Imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali

MODALITA' DI UTILIZZO

**In compensazione mediante F24,**  
ai sensi dell'art. 17 DLgs 241/1997

## 7.2 Credito di imposta per investimenti pubblicitari


MODIFICHE  
E ALLA  
DISCIPLINA  
ORDINARIA



- il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 30% del valore degli **investimenti effettuati nel 2020** (anziché nella misura del 75% **del valore incrementale** degli investimenti effettuati nel 2020 rispetto all'esercizio precedente)
- la comunicazione per l'accesso al credito di imposta da presentare telematicamente al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'art. 5, comma 1, DPCM 16.05.2018 n. 90) **deve essere presentata nel periodo compreso tra l'1/09/2020 e il 30/09/2020. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra l'1/03/2020 e il 31/03/2020** (termine «ordinario» di presentazione)
- resta invariato il termine della dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati nel 2020, da presentare nel periodo compreso tra l' 1/01/2021 e il 31/01/2021 (ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 e dell'art. 3, DPCM 16.05.2018 n. 90 )

## 7.2 Credito di imposta per investimenti pubblicitari

---





CEPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

CLA Consulting S.t.p.  
Corso Italia, 13 20122 Milano - Tel. +39 0286997461  
[info@claconsulting.it](mailto:info@claconsulting.it)

[www.claconsulting.it](http://www.claconsulting.it)